

## **STATUTO**

(adeguato con Assemblea straordinaria di Crescere Sani onlus

del giorno 23 ottobre 2020)

### **Art.1**

#### **Denominazione sede**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e delle disposizioni del Codice civile nonché della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

**“CRESCERE SANI Ente del Terzo settore”**

o anche, in forma abbreviata **“CRESCERE SANI ETS”**,

L'associazione ha sede nel Comune di Milano in via Filippo Turati, 7 (c/o Devital) ed ha durata illimitata.

### **Art.2**

#### **Efficacia delle modifiche**

Ai sensi dell' art 104, comma 2 del Codice DEL TERZO SETTORE l'efficacia delle modifiche apportate nello Statuto, è assoggettata alla cessazione di efficacia delle clausole statutarie utilizzate in quanto ONLUS (Art. 10 D. LGS 460/1997). Per tanto la disciplina degli dell'ETS e le disposizioni, diverranno efficaci a decorrere dal periodo di imposta successivo all'effettiva entrata in funzione del Registro Unico, compresa l'efficacia della nuova denominazione **CRESCERE SANI Ente del Terzo settore**.

### **Art.3**

#### **Finalità e attività**

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a livello nazionale e regionale, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: aiutare gratuitamente, con consulenze specialistiche pluridisciplinari (tramite la sezione esperti del sito [www.cresceresani.it](http://www.cresceresani.it) e/o contatto telefonico), materiali educativi (opuscoli,

diapositive), video educativi-didattici (visibili tramite il canale dedicato di youtube "Crescere sani"), lezioni e corsi nelle scuole da parte degli esperti di [www.cresceresani.it](http://www.cresceresani.it), i genitori di bambini ed adolescenti con problemi legati alla crescita e allo sviluppo puberale ad affrontare e superare nel modo migliore i problemi fisici, psicologici, nutrizionali, educativi e sociali dei loro figli.

Nel caso di bambini e adolescenti immigrati e/o adottati da Paesi stranieri, l'Associazione è indirizzata anche a favorire la loro integrazione nel nuovo contesto sociale in cui vivono, offrendo consulenza gratuita pluridisciplinare e specifica per le diverse etnie sugli aspetti specifici legati alle peculiarità della crescita, sviluppo sessuale, alimentazione, difficoltà scolastiche (tramite la sezione esperti del sito [www.cresceresani.it](http://www.cresceresani.it) e/o tramite contatto telefonico e la diffusione di materiali educativi tradotti).

#### **Art.4**

##### **Oggetto sociale**

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettera "b" e lettera "c" dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di: operare e svolgere attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di bambini ed adolescenti affetti da problemi legati alla crescita staturale e ponderale, a squilibri metabolici e allo sviluppo puberale (bassa statura, obesità infantile, diabete mellito, pubertà precoce e ritardata, anoressia nervosa, disturbi del comportamento alimentare, malattie rare e sindromiche con riflessi negativi sulla crescita e sullo sviluppo fisico).

Tali attività possono essere riassunte in:

- Organizzazione di corsi educativi nelle scuole sui corretti stili di vita e sulle problematiche legate alla crescita e allo sviluppo (incluse le difficoltà scolastiche e di apprendimento legate a problemi fisici di crescita), incontri con i genitori, gli insegnanti e le comunità straniere;
- Realizzazione di materiali didattici ed educativi per bambini e adolescenti sui corretti stili di vita (alimentazione e attività fisica), con particolare attenzione anche alle esigenze nutrizionali specifiche di bambini e adolescenti affetti da malattie rare e/o sindromiche;

- Realizzazione di video educativi sui problemi della crescita fisica e psicologica, dei disturbi alimentari, delle difficoltà scolastiche legate a problemi di crescita e sviluppo (bisogni educativi speciali), del diabete giovanile sul canale di youtube “Crescere sani”;
- Aggiornamento periodico del sito web per le famiglie [www.cresceresani](http://www.cresceresani) (certificato da Honcode per la qualità e correttezza dell’informazione fornita ai fruitori del servizio).
- Ruolo di riferimento e punto di contatto fra gli esperti di crescita, sviluppo puberale e alimentazione e i genitori di bambini ed adolescenti con problemi legati alla crescita staturale e ponderale, a squilibri metabolici, allo sviluppo puberale, a difficoltà scolastiche (bisogni educativi speciali) e alla presenza di una malattia rara e/o di una sindrome con ripercussioni negative sulla crescita.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell’articolo 6 D. Lgs n. 117/2017, l’associazione può esercitare inoltre attività diverse da quelle di interesse generale. L’assemblea potrà limitare l’esercizio delle attività diverse di cui all’art. 6 D. Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all’Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale .

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D. Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

## **Art.5**

### **Associati**

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo, e si distinguono:

- a. fondatore: sono tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto;

- b. onorario: può essere una persona fisica o giuridica, anche esterna alla Associazione, che si è particolarmente distinta per il supporto alle attività dell'Associazione, individuata dai soci fondatori e/o dal Consiglio Direttivo e approvata in modo unanime;
- c. ordinario: sono tutti coloro che sono iscritti a libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa, se stabilita dal consiglio direttivo;

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto, eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo .

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento ;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa, se stabilita dal consiglio direttivo;

## **Art.6**

### **Scioglimento individuale del rapporto associativo**

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto e di eventuali regolamenti, o delle delibere degli organi sociali.
- mancata partecipazione, ingiustificata, alla vita associativa, ripetuta nel tempo, ed in generale, assenze e mancanze che arrechino difficoltà al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto eventualmente versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

## **Art.7**

### **Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art.8**

### **Devoluzione patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117

## **Art.9**

### **Entrate**

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. eventuali quote associative versate dagli associati;
- b. contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- c. entrate derivanti da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale;
- d. contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e. contributi di organismi nazionali e internazionali (bandi di ricerca);
- f. donazioni e lasciti testamentari, donazioni tramite 5 per mille;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni.

## **Art.10**

### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- b. da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c. da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/ bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio. In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati, deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare con relativa relazione dell'organo di controllo che saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

## **Art.11**

### **Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente, eventuale Vice presidente
- Segretario generale
- l'Organo di controllo se nominato, qualora ne ricorrano i presupposti,
- Collegio dei Probiviri, se nominati

## **Art.12**

### **Assemblea**

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente dell'Associazione, con mezzi idonei a comprovare la ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno cinque giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea approva e delibera, su parere favorevole del Consiglio Direttivo, le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, ed ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto previo parere favorevole del consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- previo parere favorevole del consiglio Direttivo, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria l'assemblea straordinaria e la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria l'assemblea straordinaria e occorre in ogni caso il voto favorevole di 3/4 degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Art.13**

#### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e nove, ed è composto dal Presidente, Vice Presidente e Segretario generale, tutti nominati dall'Assemblea e, qualora nominati, da un minimo di due Soci onorari, che restano in carica per 4 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili .

I Soci onorari facenti parte del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. In caso di morte o di dimissione , prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione di un Socio onorario, indicato a maggioranza dai Soci onorari. La nomina del sostituto Consigliere deve essere successivamente approvata con voto unanime dai Soci fondatori. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino al completamento del periodo di carica del predecessore.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associativi, con specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Non possono essere nominati soggetti esclusi dalle cariche pubbliche.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti, sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la

maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo sono rinnovabili per più mandati successivi.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati ;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- stabilire eventualmente la quota associativa e compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo se nominato, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art.14**

##### **Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 esercizi ed è rieleggibile.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio, è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Ferme restando le funzioni di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a. curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b. intrattenere i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle fiscali;
- c. sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, eventualmente valendosi anche di figure professionali esterne all'Associazione;
- d. curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- e. adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- f. esercitare ogni altra funzione a lui riconosciuta dalla legge o dallo statuto;
- g. rappresentare l'Associazione avanti le Commissioni Tributarie;
- h. dare apposita procura per la rappresentanza nei processi civili e tributari (Tribunali, Corte di Appello, Corte di Cassazione).

## **Art.15**

### **Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'Associazione, qualora nominato, rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice

Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con le sue stesse funzioni, previo rilascio di apposita procura.

A scadenza del suo mandato, il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente uscente.

#### **Art.16**

##### **Segretario generale**

E' nominato all'atto di costituzione dell'Associazione fra i Soci fondatori e successivamente dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario, relativamente alle funzioni ad esso conferite al momento della nomina, ha piena autonomia decisionale, funzioni di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. In particolare:

- a. provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione
- b. nelle materie di sua competenza dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e degli atti del Presidente.

#### **Art.17**

##### **Bilancio**

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D. Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D. Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella

relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **Art.17**

### **Organo di controllo**

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

## **Art.18**

### **Revisione Legale dei conti**

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Art.19**

### **Collegio dei Proviviri**

L'Assemblea, se lo riterrà opportuno, potrà eleggere un Collegio dei Proviviri composto da tre Membri, scelti fra i Soci maggiorenni .

I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

## **Art.20**

### **Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:


- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



Dr. Alessandro Sartorio  
(Presidente)



Dr. Nicoletta Marazzi  
(Segretario Generale)

Milano li 23/10/2020